

DELIBERA N. 143/13/CONS
AVVIO DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO PER LA DEFINIZIONE DELLO
STANDARD CONCERNENTE LA PREVALENTE VOCAZIONE TURISTICA AI
FINI DELLA RIMODULAZIONE GIORNALIERA ED ORARIA DEGLI UFFICI
POSTALI NEL PERIODO ESTIVO

L'AUTORITA'

NELLA sua riunione di Consiglio del 20 febbraio 2013;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità*", e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, n. 97, recante "*Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio*", come da ultimo modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008, n. 6;

VISTO il decreto legislativo n. 261 del 22 luglio 1999, recante "*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*", e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*", come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in particolare, l'art. 21, che conferisce a questa Autorità i poteri previamente attribuiti all'Agenzia di regolamentazione dall'articolo 2, comma 4, lettera d), del decreto legislativo n. 261 del 22 luglio 1999 sopra richiamato;

VISTO, in particolare, l'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 261/1999, ai sensi del quale "*È assicurata la fornitura del servizio universale e delle prestazioni in esso ricomprese, di qualità determinata, da fornire permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale, incluse le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane (...)*", nonché l'art. 3, comma 5, lett. b), che stabilisce che "*il servizio è prestato in via continuativa per tutta la durata dell'anno*";

VISTO, altresì, l'art.12 del citato decreto legislativo, che, al comma 1, prevede che "*L'Autorità di regolamentazione, al fine di garantire un servizio postale di buona qualità, stabilisce, sentito il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli utenti, gli standard qualitativi del servizio universale, adeguandoli a quelli realizzati a livello europeo, con riguardo ai tempi di istradamento e di recapito e alla regolarità ed affidabilità dei servizi (...)*";

CONSIDERATO che, al fine di garantire un servizio postale di buona qualità, ai sensi del citato articolo 12 del decreto legislativo n. 261/99, e, in particolare, la regolarità ed affidabilità del servizio, come previsto dall'art. 3 del medesimo decreto legislativo, è necessario prevedere standard minimi di qualità in materia di affidabilità e regolarità del servizio svolto dagli uffici postali anche nel periodo estivo;

VISTO l'art. 2, comma 4, lett. c), del surrichiamato decreto legislativo, che consente all'Autorità di adottare *“provvedimenti regolatori in materia di qualità e caratteristiche del servizio postale universale di cui all'art. 12, anche con riferimento alla determinazione dei criteri di ragionevolezza funzionali alla individuazione dei punti del territorio nazionale necessari a garantire una regolare ed omogenea fornitura del servizio”*;

VISTO il decreto del Ministero delle comunicazioni del 28 giugno 2007, per i nuovi standard minimi degli uffici postali nei periodi estivi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 2007;

VISTO il decreto del Ministero per lo sviluppo economico recante *“Criteri di distribuzione dei punti di accesso alla rete postale pubblica”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 7 ottobre 2008;

VISTO il Contratto di Programma 2009-2011 tra il Ministero dello sviluppo economico e Poste Italiane s.p.a., approvato con legge 12 novembre 2011, n.183;

VISTO, in particolare, l'art. 2, comma 1, lett. d) del decreto ministeriale 22 giugno 2007, che stabilisce che *“Nessuna riduzione giornaliera ed oraria di apertura al pubblico degli sportelli può essere applicata ai Comuni a prevalente vocazione turistica. Per tali Comuni è concordato con i Sindaci interessati un eventuale ampliamento dell'orario di apertura degli uffici postali, nel caso di un incremento pari almeno al 25% della popolazione effettivamente presente sul territorio durante il periodo estivo e in relazione alla domanda di traffico”*;

TENUTO CONTO, che l'art. 2, comma 8, secondo alinea, del Contratto di programma 2009-2011, ha previsto che *“in ragione delle obiettive difficoltà riscontrate in sede di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) del D.M. 28 giugno 2007, i vincoli richiamati nella menzionata disposizione saranno oggetto di revisione da parte dell'Autorità”*;

CONSIDERATO che, con riferimento agli interventi di rimodulazione giornaliera ed oraria, operati dalla società fornitrice del servizio universale nel periodo estivo (15 giugno – 15 settembre 2012), sono pervenute all'Autorità numerose segnalazioni da parte di Comuni qualificati come a prevalente vocazione turistica;

RITENUTO che, dal quadro normativo sopra riportato, emerge la necessità di valutare se l'attuale standard concernente la prevalente vocazione turistica, ai fini delle rimodulazioni orarie degli uffici postali durante il periodo estivo, sia idoneo a garantire una regolare ed omogenea fornitura del servizio universale;

CONSIDERATO che il predetto criterio della vocazione turistica, proprio perché parametrato alla potenzialità, in termini di attrazione turistica, di un determinato Comune, non appare da solo rappresentativo delle effettive e reali esigenze dell'utenza e dovrebbe essere affiancato da criteri oggettivi, agevolmente verificabili;

CONSIDERATO che appare ragionevole prevedere, accanto al criterio della vocazione turistica, criteri oggettivi concernenti l'effettiva ricettività turistica nonché l'invarianza o l'aumento delle operazioni postali nel periodo estivo rispetto ai restanti mesi dell'anno;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante "*Disciplina dei tempi dei procedimenti*", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 208 del 6 Settembre 2010, come modificata dalla delibera n. 456/11/CONS, del 22 luglio 2011, Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16 agosto 2011;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante "*Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*" e successive modificazioni e integrazioni, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 15 giugno 2012, n. 138;

CONSIDERATO che le funzioni di regolamentazione del settore postale sono state attribuite a questa Autorità successivamente all'adozione delle sopra richiamate delibere sulla disciplina dei tempi procedimentali;

CONSIDERATO, pertanto, che i procedimenti attraverso i quali si articolano le competenze dell'Autorità nel settore postale non sono stati oggetto di ricognizione in sede di predisposizione delle delibere in materia di tempi procedimentali;

CONSIDERATA l'impossibilità di effettuare una analitica ricognizione, nei modi e nei termini previsti dalla delibera in alto richiamata, sui tempi di definizione dei procedimenti che caratterizzano l'attività dell'Autorità nel settore postale;

RITENUTO opportuno - in prima applicazione e nelle more di una ricognizione e della successiva formalizzazione con delibera dei termini relativi ai procedimenti dell'Autorità concernenti il settore postale - fissare i termini del procedimento istruttorio in oggetto in 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera sul sito *web* dell'Autorità, fatte salve le eventuali proroghe motivate, le richieste di informazioni e documenti da parte dell'Autorità, calcolate sulla base delle date dei protocolli dell'Autorità in partenza ed in arrivo;

CONSIDERATO che, in ragione del loro ruolo istituzionale, occorre garantire la partecipazione dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani e del Consiglio Nazionale dei Consumatori ed Utenti, in quanto soggetti che istituzionalmente rappresentano, in modo unitario ed esaustivo, gli orientamenti, rispettivamente, dei Comuni italiani e delle Associazioni dei consumatori;

RITENUTO, pertanto, opportuno trasmettere all'Associazione Nazionale Comuni Italiani e al Consiglio Nazionale dei Consumatori ed Utenti la presente

delibera, affinché possano essere valutati i criteri in essa proposti finalizzati a rendere oggettivo e verificabile il criterio della prevalente vocazione turistica;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 28 giugno 2007, il piano di rimodulazione delle aperture estive, giornaliera ed orarie, degli uffici postali è trasmesso all'Associazione Nazionale Comuni Italiani e al Consiglio Nazionale dei Consumatori ed Utenti che possono rendere parere nei successivi quindici giorni;

CONSIDERATO che l'oggetto della presente istruttoria è comunque connesso al tema della pianificazione delle aperture estive, giornaliera ed orarie, degli uffici postali, pur riguardando il diverso e più specifico tema di una migliore definizione di uno standard qualitativo;

RITENUTO che, per tali motivi e in analogia con l'iter delineato in materia di pianificazione delle rimodulazioni giornaliera ed orarie delle aperture degli uffici postali, possa considerarsi congruo un termine di quindici giorni per consentire all'Associazione Nazionale Comuni Italiani e al Consiglio Nazionale dei Consumatori ed Utenti di esprimere eventuali osservazioni;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

Articolo 1 (Avvio del procedimento)

1. È avviato un procedimento istruttorio volto a valutare la possibilità di introdurre, accanto al criterio della vocazione turistica, ai fini delle rimodulazioni giornaliera ed orarie degli uffici postali durante il periodo estivo, i seguenti criteri oggettivi, agevolmente verificabili, da applicarsi congiuntamente:
 - a) l'effettiva ricettività turistica da intendersi come numero di posti letto disponibili (alberghi, campeggi e altre strutture ricettive) significativamente superiore rispetto alla popolazione residente nei comuni interessati, sulla base di dati oggettivi (ad esempio, dati ISTAT);
 - b) l'invarianza o l'aumento delle operazioni postali nel periodo estivo rispetto ai restanti mesi sulla base dei dati registrati nell'anno precedente.
2. La presente delibera sarà trasmessa all'Associazione Nazionale Comuni Italiani e al Consiglio Nazionale dei Consumatori ed Utenti che, nei successivi quindici giorni, possono esprimere le loro valutazioni sui criteri proposti. La presente delibera è altresì trasmessa al fornitore del servizio universale che, nel medesimo termine di quindici giorni, potrà esprimere le proprie osservazioni al riguardo.
3. Il responsabile del procedimento è il dott. Giuseppe Maria Bosco, funzionario della Direzione.

4. Il termine di conclusione del procedimento è di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul sito *web* dell'Autorità, fatte salve eventuali proroghe disposte con determinazione motivata dell'Autorità.
5. La decorrenza dei termini di cui al comma precedente è sospesa:
 - a) per le richieste di informazioni e documenti, calcolate in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in partenza e in arrivo;
 - b) per il tempo necessario - calcolato in base alla data risultante dal protocollo in arrivo dell'Autorità - ad acquisire le eventuali valutazioni dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani e del Consiglio Nazionale dei Consumatori ed Utenti, nonché la posizione del fornitore del servizio universale.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 20 febbraio 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione conformità a quanto deliberato
Il SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci